

## **COMUNE DI BORGIALLO**

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

## SOMMARIO

CAPO I - Art. I Art. 2 Art. 3	DISPOSIZIONI GENERALI Oggetto, finalità e ambito di applicazione Interventi, prestazioni, servizi Erogazione in forma agevolata
CAPO II - Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Criteri per la determinazione della situazione economica Definizione di reddito Definizione di patrimonio Indicatore della situazione economica (I.S.E.) Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Dichiarazione sostitutiva unica Limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate
<b>CAPO III -</b> Art. 11 Art. 12 Art. 13	ISTRUTTORIA DI PROCEDIMENTO  Modalità di presentazione della domanda  Procedimento  Ricorsi
<b>CAPO IV -</b> Art. 14 Art. 15 Art. 16	DISPOSIZIONI DIVERSE  Deroghe  Trattamento dei dati personali Entrata in vigore

#### <u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune di Cuorgné prestazioni sociali agevolate, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109., come modificato da] D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 7.05.1999, n. 221, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e D.P.C.M. 18

Destinatari della fruizione agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali erogati dal Comune di Borgiallo sono i cittadini residenti e le loro famiglie.

Il Comune di Borgiallo, mediante l'adozione del presente regolamento, persegue l'obiettivo di eliminare condizioni che possono determinare nell'individuo situazioni di bisogno e di disagio sociale.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione agevolata dei servizi erogati, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative in materia di semplificazione amministrativa, con ricorso all'autocertificazione.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni normative che determinano la tutela della privacy.

L'ambito di applicazione é relativo ai servizi e alle prestazioni erogate dal Comune per il territorio di propria competenza, con riferimento alle funzioni di cui al D.P.R 616/1977 e D.Lgs. 112/1998, all. 132, comma 1.

Sono esclusi dal presente regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogate da] Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali, cui sono delegate le funzioni ai sensi della L.R. 6/95 e successive modificazioni.

### Art. 2 Interventi, prestazioni e servizi

Il Comune di Borgiallo, nell'ambito delle proprie competenze e allo scopo di favorire l'integrazione sociale dei soggetti in condizione di bisogno e a rischio di emarginazione offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche e garantisce, agli aventi diritto, la fruizione agevolata dei seguenti servizi:

- Partecipazione alla spesa sanitaria
- Esumazioni, inumazioni, cremazioni
- Frequenza all'asilo nido
- Trasporti scolastici
- Refezione scolastica

Eventuali prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Borgiallo, qualora ricorrano gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, potranno essere

erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente.

# Art. 3 Erogazioni in forma agevolata

L'accesso alle prestazioni ovvero alla fruizione in misura agevolata, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo familiare del richiedente, è riconosciuto previo accertamento dei requisiti di indigenza, accertati con l'applicazione di cui al capo II.

Le prestazioni e i servizi sociali tesi al superamento dello stato di bisogno dell'individuo sono eroga in forma totalmente gratuita, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l'esenzione e con quote ridotte, a favore dei residenti, il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica ricompressa fra i limiti che vengono stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito atto che approvi la struttura tariffaria dei servizi di cui al precedente art. 2.

# CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

#### Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica equivalente di chi richiede l'intervento o la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 109/98 come modificato dai D.Lgs. 130/2000, da]l'art. I bis del D P C.M. 7.5.1 999, n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito
- b) il patrimonio

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del DLgs. n. 109/1998 e s.m.i. apportate dal D.Lgs. 130/2000, con le specifiche precisazioni contenute dal D.P.C.M. 221/1999 come integrato dal D.P.C.M. 242/2001 ed eventuali successive modificazioni introdotte da norme di legge, di seguito riportata:

#### scala di equivalenza

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

con:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992. n. 104, o di invalidità superiore al 66%
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui i genitori risultino aver svolto attività di lavoro odi impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

### Art. 5 Definizione di reddito

Per la definizione di reddito sì fa rinvio all'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche a D.P.C.M. 7maggio 1999, n, 221.

# Art. 6 Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del D2.CM. 4 aprile 2001,11. 242 che ha sostituito l'art. 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

# Art. 7 Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e del 20 percento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 6.

# Art. 8 Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I. S.E.) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. apportate dal D.Lgs. 130/2000, con le specifiche precisazioni contenute dal D.P.C.M. 221/1999 come integrato dal D.P.C.M. 242/2001.

# Art. 9 Dichiarazione sostitutiva unica

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva unica sul modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

I Comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali presentata la dichiarazione sostitutiva unica, rilasciano l'attestazione I.S.E.E. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

# Art. 10 Limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

I limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, sono indicati in apposito atto della Giunta Comunale che determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

# CAPO III ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

## Art. 11 Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati, deve essere redatta su appositi modelli che saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale ed inoltrata ai competenti Uffici dei Servizi al Cittadino.

I modelli di istanza dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici dei richiedenti e dei soggetti per i quali viene richiesta la prestazione agevolata, ed altre notizie utili all'istruttoria del procedimento, anche le informazioni relative alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (ente e data) e l'ammontare in euro dell'I.S.E.E. attestata, purché in corso di validità.

Il Comune ha facoltà di acquisire d'ufficio, ove consentito, ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Per i minori, la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà parentale.

E' facoltà del richiedente presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva unica non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza della possibilità dell'esecuzione di controlli nei propri confronti e del proprio nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio al Cittadino provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di

#### Art. 12 Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di fruizione della prestazione o servizio in forma agevolata, il Responsabile dei Servizi al Cittadino ammette alla fruizione agevolata il richiedente. L'esito del provvedimento, in caso di rigetto della domanda, verrà obbligatoriamente comunicato al richiedente.

Qualora il Responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire d'ufficio documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si

ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti della ammissione alla prestazione agevolata decorrono di norma dalla data di presentazione della domanda In nessun caso ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Gli uffici riceventi le dichiarazioni sostitutive uniche e le autocertificazioni per l'accesso in forma agevolata ai singoli servizi e prestazioni, procedono al controllo a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, in ragione di almeno il 15%, da ottenersi mediante sorteggio e in tutti i casi in cui sorgono fondali dubbi.

#### Art. 13 Ricorsi

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile di Servizio, che si esprimerà nei successivi 30 giorni.

# CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

### Art. 14 Deroghe

In caso di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutato e documentato dai Servizi Sociali del C.I.S.S. 38, la Giunta Comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale della Giunta Comunale.

### Art.15 Trattamento dei dati personali

Il qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per le funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previa informativa all'utente, ai sensi di legge.

### Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, per l'applicazione della concessione delle forme agevolate:

- per i servizi scolastici e di asilo nido in concomitanza dell'istruttoria delle istanze di prestazioni agevolate per l'anno scolastico 2002/2003;
- dalla data di esecutività dell'atto di approvazione del presente regolamento per le altre prestazioni sociali.